

Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - accertamento d'ufficio -

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - accertamento d'ufficio - Accertamento sintetico - Prova contraria - Oggetto e modalità di assolvimento - Fattispecie.

In tema di accertamento sintetico, la prova contraria a carico del contribuente, avente ad oggetto la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal fisco come sintomatico di una maggiore capacità contributiva, non è normativamente tipizzata e, dunque, può essere data con qualsiasi mezzo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che, sul presupposto della nullità, per mancanza di forma scritta, del contratto di apertura di credito concluso con una banca, aveva negato qualsiasi rilevanza probatoria alla documentazione prodotta dal contribuente allo scopo di dimostrare che la provvista che gli aveva consentito di finanziare un acquisto di quote sociali da parte di una società di cui egli era socio non proveniva da redditi non dichiarati, ma gli era stata messa a disposizione dall'istituto di credito).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4212 del 13/02/2019